

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2537-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(DIANA)

Presentato il 19 aprile 1993

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964

(Relatore: **Carlo GIOVANARDI**)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1993, N. 112

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « dei rendiconti stessi, è autorizzata la complessiva spesa » sono sostituite dalle seguenti: « dei rendiconti stessi sino al pagamento, è autorizzata la spesa ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1993.

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso di prodotti agricoli, al fine di contenere la lievitazione dei relativi interessi e spese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede per conto dello Stato all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne con proprio decreto le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso.

ARTICOLO 2.

1. Per il ripianamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio, di commercializzazione e di importazione di prodotti agricoli, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risulteranno dai rendiconti approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.035 miliardi per il periodo 1993-2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1993 e a lire 144 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei ministri.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura
e delle foreste.*

Visto, il Guardasigilli: CONSO.